Codice DB1118
D.D. 11 novembre 2014, n. 960
**DM 16 dicembre 2010. Approvazione delle istruzioni applicative per la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e produzione e della rivendicazione delle produzioni a Denominazione di Origine. Campagna vitivinicola 2014/2015.**

Il Regolamento (CE) della Commissione n. 436 del 26 maggio 2009, recante "modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/08 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri del settore vitivinicolo", all'art. 8 prevede che "I produttori di uva presentano ogni anno alle autorità competenti degli Stati Membri una dichiarazione di vendemmia" e all'art. 9 prevede che " Le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che con la vendemmia della campagna in corso hanno prodotto vino e/o mosto, presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione di produzione.
Il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n.88", in particolare agli articoli 12 e 14 relativi rispettivamente allo schedario viticolo ed alle modalità di rivendicazione delle produzioni a Denominazione di origine e indicazione geografica, individua nello schedario lo strumento di gestione delle superfici vitate idonee a produrre vini DOC, DOCG (DO) e IGT stabilendo che la rivendicazione annuale di tali produzioni venga effettuata contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e produzione.
Il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 fornisce le disposizioni applicative per la presentazione di un'unica dichiarazione di vendemmia, produzione e rivendicazione per le produzioni a DO, che deve avvenire esclusivamente per via telematica.
Lo stesso decreto all'art. 15 stabilisce anche che l'unità di base per la rivendicazione delle produzioni a DO è il vigneto inteso come una o più unità vitate, anche non contigue.
La circolare di Agea DGU.2014.676 del 17 ottobre 2014, che attua il Reg, n. 436/2009 del Consiglio e il DM 16 dicembre 2010, definisce le istruzioni applicative generali per la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e produzione dei prodotti vitivinicoli e di rivendicazione delle produzioni a DO. In particolare al punto 6 stabilisce che i produttori piemontesi devono presentare le dichiarazioni alla Regione Piemonte, utilizzando il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Il sistema piemontese deve garantire la completa integrazione delle informazioni con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed il completo scambio dei dati.
Al tal fine è stata sviluppata la procedura informatica ed è stato definito il modello di dichiarazione e rivendicazione disponibile sul SIAP, che tiene conto delle disposizioni comunitarie, nazionali e di Agea coordinamento .
Coerentemente alla procedura informatica specifica per le aziende piemontesi, il Settore Colture Agrarie della Direzione Agricoltura ha definito alcune istruzioni applicative rispetto a quanto già definito dalla circolare di AGEA coordinamento in funzione del fatto che le dichiarazioni vengono gestite su SIAP e poggiano sui dati dello schedario viticolo, parte integrante dell'Anagrafe Agricola del Piemonte. Tali istruzioni fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione (allegato 1).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;

*determina*

- di approvare le istruzioni applicative contenute nell'allegato 1 che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione per la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e produzione dei detentori di vini e/o mosti e della rivendicazione delle produzioni a Denominazione di Origine della campagna vitivinicola 2014-2015;

- di approvare l'uso della procedura informatizzata nonché l'utilizzo del modello di dichiarazione come specificato in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Responsabile di Settore
Gualtiero Freiburger

Allegato

ALLEGATO 1

**Campagna vitivinicola 2014/2015 – Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e produzione dei vini e dei mosti in Piemonte e della rivendicazione delle produzioni a DO .**

## 1. Premessa

Il presente allegato tiene conto della circolare di Agea DGU.2014.676 del 17 ottobre 2014, relativa alle dichiarazioni obbligatorie (di vendemmia e produzione dei vini e dei mosti alla data del 30 novembre 2014), e fornisce alcune istruzioni operative di presentazione specifiche per la Regione Piemonte.
In applicazione del D.Lgs 61/2010, la rivendicazione delle produzioni a denominazioni di origine (di seguito DO) è effettuata contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e produzione, mediante il modello predisposto dalla Regione Piemonte, sulla base dei dati aggiornati dello schedario viticolo.
Le dichiarazioni di vendemmia, produzione e rivendicazione devono essere presentate sul portale del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (di seguito, SIAP) e non sul SIAN, come definito nella suddetta circolare al punto 6.

## 2. Adempimenti del fascicolo aziendale

I soggetti interessati devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale nell'ambito dell'Anagrafe Agricola del Piemonte presso un Centro di Assistenza Agricola (di seguito C.A.A.) o tramite iscrizione diretta seguendo le istruzioni riportate e mediante compilazione dei moduli presenti nella pagina
http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_iscr_anagrafe.htm

## 3. Modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni tramite il SIAP

La compilazione e presentazione delle dichiarazioni deve essere effettuata esclusivamente per via telematica tramite il SIAP accedendo alla sezione Sistema Piemonte , voce "Dichiarazioni annuali aziende vitivinicole ed enologiche", al seguente indirizzo:
http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/dichiarazioni_vitivinicole_enologiche/

L'accesso al servizio può avvenire mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o chiedendo le credenziali di accesso all'indirizzo seguente:
www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml

La dichiarazione, per essere considerata presentata, deve risultare trasmessa telematicamente a PA: si completa la fase di presentazione (la stampa della dichiarazione non è prova di presentazione della domanda) esclusivamente con la trasmissione della dichiarazione.

I dichiaranti che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA dovranno conservare la stampa della dichiarazione per un periodo di almeno cinque anni e resa disponibile per eventuali controlli dell'Amministrazione e degli Enti preposti ai controlli. Si precisa che tale stampa è quella ottenuta successivamente alla fase "trasmissione".

Per consentire la pronta certificazione di alcune delle produzioni a DO aziendali è stata predisposta la dichiarazione parziale che permette di presentare solo una parte dei dati aziendali secondo le tre fasi appena descritte e sulla base dei cicli produttivi dei singoli vini.
La dichiarazione parziale è incrementale: quindi ogni dichiarazione parziale si conclude con la trasmissione e non è modificabile e ad essa si uniscono una o più dichiarazioni parziali successive.
Le dichiarazioni parziali vanno a costituire, incrementandola, la dichiarazione finale che dovrà essere resa definitiva entro il 15 gennaio 2015.

Il manuale per la compilazione della dichiarazione è disponibile, dopo aver acceduto all'applicativo ( indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/atrvweb/jsp/layout/elencoManuali.shtml) alla voce di menu "scarico manuali ".

### 4. Presentazione per conto di un soggetto deceduto

Nel caso in cui il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione non possa assolvere a tale obbligo in quanto deceduto, la dichiarazione può essere presentata, entro i termini previsti al successivo punto 5, da un altro soggetto che si fa carico di tale adempimento.
Il soggetto che presenta la dichiarazione per conto del deceduto deve innanzitutto aggiornare il fascicolo aziendale inserendo il proprio nominativo nell'elenco dei soggetti collegati e copia del documento di riconoscimento. Successivamente, nella dichiarazione di vendemmia e produzione, alla voce "dichiarante", dovrà inserire i propri dati compilando il campo "motivazione" con la dicitura "presentazione per conto di un soggetto deceduto".

### 5. Termini di presentazione

Il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni è il **15 gennaio 2015 alle ore 24,00**.
Eventuali dichiarazioni di rettifica, anche delle dichiarazioni parziali, possono essere presentate tramite portale SIAP entro la data del 15 gennaio 2015.
Qualora vi fosse la necessità di modificare quanto dichiarato , successivamente alla data di termine presentazione, anche in riferimento a quanto previsto nella circolare AGEA ACIU 2014.2 del 9.1.2014, occorre seguire la seguente procedura operativa:

1. L'utente interessato ad apportare variazioni alla propria dichiarazione presentata sul Sistema Piemonte (SIAP) dovrà inoltrare la richiesta per posta elettronica a:

   - Regione Piemonte- Settore Colture Arboree (colture.agrarie@regione.piemonte.it),
   - CSI piemonte (servizi.agricoltura@csi.it),
   - Struttura di controllo competente nel caso in cui la modifica riguardi i dati di una denominazione di origine.

Tale richiesta inoltrata direttamente o per il tramite del proprio Centro di Assistenza Agricola, dovrà riportare nell'oggetto "rettifica della dichiarazione di vendemmia" e dovrà specificare al suo interno la motivazione di tale intervento:

a) per la correzione di un errore materiale individuato autonomamente;
b) per la richiesta di correzione da parte della struttura di controllo competente per denominazione di origine

La medesima motivazione dovrà essere inserita anche nel campo *note* della dichiarazione di vendemmia e produzione telematica.

2. la Struttura di controllo procede con la verifica e ove nulla osti risponde ai soggetti interessati (CAA, Regione e CSI) per e-mail ;
3. entro il terzo giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione sarà reso disponibile la dichiarazione in modalità di rettifica;
4. l'azienda direttamente o per il tramite del proprio Centro di Assistenza Agricola dovrà completare le operazioni di rettifica con la trasmissione a sistema della dichiarazione da effettuarsi entro tre giorni dalla sua apertura.

Trascorsi tali termini senza la trasmissione della rettifica la dichiarazione aperta sarà chiusa d'ufficio con il ripristino della dichiarazione originaria.

La dichiarazione rettificata, che riporta la data del giorno della rettifica stessa, chiude la richiesta effettuata e si aggiunge a sistema alla dichiarazione originaria sostituita, entrambe visibili e consultabili a sistema.
Tale procedura andrà esattamente ripetuta qualora siano necessarie ulteriori rettifiche.

## 6. Controlli amministrativi

Le superfici vitate presenti in schedario per poter essere oggetto di rivendicazione devono avere attribuita l'idoneità ad una DO, anche provvisoria, come definito dalla determinazione dirigenziale n. 82 del 21 febbraio 2014.
Il SIAP effettua ai fini della rivendicazione una serie di controlli di congruità dei vigneti, costituiti in fase di rivendicazione, rispetto alla base ampelografica, alla zona di produzione, all'idoneità e alla scelta vendemmiale.

## 7. Idoneità

Possono essere rivendicate le produzioni la cui superficie è iscritta a schedario viticolo con idoneità a DO, secondo quanto previsto nella determinazione dirigenziale n. 82 del 21 febbraio 2014.

## 8. Vigneto

L'unità di base ai fini della rivendicazione è il "vigneto", costituito da una o più unità vitate, anche non contigue, compatibili con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione. L'unità vitata è indivisibile, ma può essere attribuita ad uno o più vigneti ed a una o più DO, qualora sussistano le compatibilità tecnico produttive previste dai singoli disciplinari.
Il sistema informativo consente la scelta vendemmiale, rispetto all'idoneità attribuita alla superficie in schedario, ai sensi dell'art. 18 del DM 16 dicembre 2010 che comporta l'abbattimento di resa nel caso vengano rivendicate più produzioni a DO contemporaneamente sullo stesso vigneto.

## 9. Vigna

La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale a partire dalla campagna 2011/2012. La Regione Piemonte ha approvato un primo elenco regionale delle vigne con la D.D. n. 812 del 7 settembre 2012.
Tale elenco sarà aggiornato con determinazione dirigenziale sulla base delle menzioni "vigna" rivendicate nel corso della vendemmia 2013, a seguito di inserimento della menzione riferita alle superfici vitate aziendali iscritte nello schedario viticolo e previa verifica della sua corrispondenza ai requisiti previsti dalle Linee guida approvate con la D.D. n. 646 del 30 giugno 2011 e s. m. e i..
Tale elenco è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/viticoltura/elenco.htm

## 10. Rese produttive e riserve vendemmiali

I produttori delle DO di seguito elencate sono tenuti a rispettare le rese produttive, definite con determinazione dirigenziale. Per le stesse DO è prevista la possibilità di utilizzare la riserva vendemmiale, intesa come facoltà del singolo produttore secondo quanto disposto all'art.10, lettera d, del Dlgs. 61/2010, secondo i valori di seguito riportati :

| Denominazione | Resa vendemmia 2014 q.li/ettaro di uva | Riserva Vendemmiale q.li/ettaro di uva |
|---|---|---|
| Brachetto d'Acqui Spumante | 30 | 20 |
| Brachetto d'Acqui | 30 | 50 |
| Piemonte Brachetto Spumante | 36 | 20 |
| Piemonte Brachetto | 36 | 54 |
| Asti Spumante | 107 | 8 |
| Moscato d'Asti | 107 | 8 |
| Gavi tranquillo | 95 | 10 |
| Gavi menzione vigna | 85 | 10 |
| Gavi riserva e riserva spumante metodo classico | 65 | 10 |

**11. Vini varietali**

Ai fini della dichiarazione di vendemmia i vitigni idonei alla coltivazione in Piemonte utilizzabili per la produzione di vini spumanti varietali, ai sensi del DM 13 agosto 2012, sono quelli riportati nell'elenco sottostante :

| Codice catalogo | Varietà |
|---|---|
| 12 | Ancellotta N. |
| 14 | Arneis B. |
| 17 | Avanà N |
| 18 | Avarengo N. |
| 413 | Baratuciat B. |
| 373 | Becuet N. |
| 35 | Bonarda N. |
| 269 | Bussanello B. |
| 42 | Cabernet Franc N. |
| 43 | Cabernet Sauvignon N. |
| 298 | Chardonnay B. |
| 379 | Chatus N. |
| 62 | Ciliegiolo N. |
| 271 | Cornarea N. |
| 71 | Croatina N. |
| 73 | Dolcetto N. |
| 75 | Doux D'Henry N. |
| 80 | Favorita B. |
| 91 | Gamay N. |
| 403 | Gamba rossa N. |
| 113 | Lambrusca di Alessandria N. |
| 134 | Malvasia di Casorzo N. |
| 462 | Malvasia Moscata |

| | |
|---|---|
| 137 | Malvasia di Schierano N. |
| 363 | Malvasia Nera Lunga N. |
| 299 | Manzoni bianco B. |
| 146 | Merlot N. |
| 153 | Moscato Bianco B. |
| 155 | Moscato Nero di Acqui N. |
| 158 | Muller Thurgau B. |
| 362 | Nascetta B. |
| 354 | Ner d'Ala N. |
| 166 | Neretta Cuneese N. |
| 167 | Neretto di Bairo N. |
| 335 | Petit verdot N. |
| 193 | Pinot Bianco B. |
| 194 | Pinot Grigio G. |
| 195 | Pinot Nero N. |
| 196 | Plassa N. |
| 325 | Quagliano N. |
| 210 | Riesling renano B. |
| 209 | Riesling Italico B. |
| 374 | Rossese bianco B. |
| 221 | Sauvignon B. |
| 411 | Slarina N. |
| 230 | Sylvaner Verde B. |
| 231 | Syrah N. |
| 234 | Timorasso B. |
| 238 | Traminer Aromatico Rs. |
| 248 | Uva Rara N. |
| 370 | Uvalino N. |
| 264 | Vespolina N. |
| 346 | Viognier B. |

**12. Conto lavorazione**

Si precisa che i prodotti detenuti al 30 novembre per conto lavorazione in Piemonte vanno dichiarati dal proprietario secondo le modalità presenti sul manuale di compilazione, citato al punto 3.

**13. Disposizioni finali**

Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla presente determinazione dirigenziale, valgono le indicazioni di cui alla circolare di Agea DGU.2014.676 del 17 ottobre 2014, fatte salve ulteriori disposizioni specifiche per l'applicazione che potranno essere definite dal Settore Colture Agrarie .

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Regione Piemonte<br>Settore Colture Agrarie | Elena Piva | 011.432.4323 | elena.piva@regione.piemonte.it |
| | Eugenio.Vittone | 011.432.4927 | eugenio.vittone@regione.piemonte.it |
| | Andrea Cellino | 011.432.2809 | andrea.cellino@regione.piemonte.it |